



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°24 del 16.09.2013

OGGETTO:

Approvazione Regolamento
in materia di minori riconosciuti da un solo genitore

L'anno **DUEMILATredici** il giorno sedici mese di settembre alle ore 18,30 nella sede delle adunanze consiliari del Comune di Marano di Napoli, previa notifica di appositi avvisi, si è riunito in seduta di I^a convocazione il Consiglio Comunale con l'intervento dei signori:

| N | COGNOME E NOME | A | P | N | COGNOME E NOME | A | P |
|----|----------------------|---|---|----|-------------------------|---|---|
| 1 | Abbatiello Lorenzo | | X | 13 | Granata Mario | | X |
| 2 | Alfiero Castrese | | X | 14 | Marra Vincenzo | | X |
| 3 | Astarita Concetta | | X | 15 | Migliaccio Francesco | X | |
| 4 | Baiano Biagio | | X | 16 | Palladino Michele | X | |
| 5 | Bertini Mauro | X | | 17 | Paragliola Domenico | X | |
| 6 | Coppola Pasquale | X | | 18 | Passariello Vincenzo | | X |
| 7 | De Biase Raffaele | | X | 19 | Pellecchia Eduardo | | X |
| 8 | De Stefano Salvatore | | X | 20 | Recupido Alessandro | X | |
| 9 | Del Fiore Maria | | X | 21 | Ricciardiello Salvatore | | X |
| 10 | Di Guida Angela | | X | 22 | Sansone Giorgio | | X |
| 11 | Di Marino Luigi | | X | 23 | Sorrentino Roberto | X | |
| 12 | Garofalo Anna | X | | 24 | Tagliaferri Marco | X | |

E' presente il **Sindaco Dott. Angelo Liccardo**

Totale Presenti 16

Totale Assenti 9

Partecipano inoltre alla seduta, senza diritto al voto, gli Assessori esterni :
Giaccio T. – Orlando G. – Ruggiero G. – D'Ambra D. – Belmare E.

Assume la presidenza del consesso il **Dott.ssa Angela Di Guida**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. ssa Brunella Asfaldo**



Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

----- 0 -----

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

Approvazione Regolamento in materia di
minori riconosciuti da un solo genitore

Il Dirigente dell'Area.....

Esprime, ai sensi dell'art. 49 1° comma e 147bis 1° comma del TUEL n. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica e correttezza in ordine alla suddetta proposta:

regolare

non regolare

Il Dirigente dell'Area

Marano di Napoli.....

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria

Esprime, ai sensi dell'art. 49 1° comma e 147 bis 1° comma del TUEL n. 267/00, il seguente parere di regolarità tecnica contabile in ordine alla suddetta proposta:

regolare

non regolare

Marano di Napoli.....

16/9/2013

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria

.....

PARERE DI CONFORMITA'

Si esprime il seguente parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamenti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e apposita disposizione regolamentare, in ordine alla suddetta proposta.

Favorevole

Sfavorevole

Marano di Napoli.....

16/9/2013

Il Segretario Generale

OGGETTO: Ambito territoriale n 15 per i servizi sociali legge n 328/2000 tra i comuni di Marano di Napoli e Quarto . Approvazione Regolamento in materia di minori riconosciuti da un solo genitore.

Proposta di delibera sottoposta all'esame del Consiglio Comunale da parte dell'Assessore alle politiche sociali, avv.Teresa GIACCIO

Premesso che il Comune di Marano di Napoli per la erogazione di servizi sociali e socio sanitari è costituita in ambito territoriale con il Comune di Quarto a seguito delle modifiche decise con delibera della giunta regionale della Campania n 320/2012

Vista la deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 134 del 27 maggio 2013, con cui è stato approvato il piano sociale regionale 2013-2015.

Che il suddetto piano regionale definisce, tra l'altro, i principi di indirizzo e coordinamento per la programmazione e la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato di interventi e servizi sociali nel triennio;


Che il piano medesimo approva le indicazioni procedurali per gli ambiti territoriali che, per effetto delle variazioni conseguenti alla citata delibera di giunta regionale n.320/2012, hanno subito modifiche della composizione o il cambiamento del Comune capofila al fine di disciplinare la fase di transizione dalla programmazione sociale 2009-2012 alla programmazione 2013-2015

Considerato che questo Ente, quale capofila dell'ambito, ha in corso di definizione la programmazione triennale

Che costituiscono atti prodromici all'attuazione degli interventi dei piani di zona, l'adozione dei regolamenti d'ambito tra i quali:

DELIBERA

Approvare il Regolamento d'ambito territoriale N 15 concernente Regolamento in materia di minori riconosciuti da un solo genitore costituito da 13 articoli, allegato alla presente delibera



L'ASSESSORE PROPONENTE
avv. Teresa GIACCIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera avente ad oggetto “ Ambito territoriale n 15 per i servizi sociali legge n 328/2000 tra i comuni di Marano di Napoli e Quarto. Approvazione Regolamento in materia di minori riconosciuti da un solo genitore” pervenuta dall’Assessore alle Politiche Sociali, allegata alla presente;

PREMESSO:

- che l’art.1 della legge 328/00, rubricato “Principi generali e finalità” recita: “La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia”, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
- che il D.Lgs. 267/2000 prevede all’art. 30 che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti, gli Enti Locali possano stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengano stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione nonché i propri rapporti finanziari ed economici, convenzione già stipulata tra il comune di Marano di Napoli e quello di Quarto;
- che il D.Lgs. n. 112 del 31.03.1998, recante disposizioni in materia di “conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alla Regione ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59”, al Capo II del Titolo IV, affida alla competenza dei Comuni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- che la Legge 328/2000, avente ad oggetto “Il sistema integrato di interventi e Servizi Sociali” descrive nel dettaglio le funzioni amministrative di competenza comunale relative agli interventi sociali e prevede che l’esercizio delle inerenti funzioni avvenga a livello di ambito;
- che con Deliberazione n. 694 del 14/09/2009, pubblicata sul BURC n. 26 del 04/05/2009, la Giunta Regionale ha adottato il I Piano Sociale Regionale, in conformità con quanto previsto dall’art. 20 della L.R. 11/07 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale”;
- che con Deliberazione n. 134 del 27/05/2013, pubblicata sul BURC n. 32 del 10/06/2013, la Giunta Regionale ha adottato il II Piano Sociale Regionale 2013 – 2015, approvazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 11/07;
- che la predetta normativa, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il “Piano di Zona” strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche per gli interventi sociali e socio-sanitari, con riferimento in special modo alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali di definire nell’ esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici

dei vari attori, istituzionali e sociali di definire nell' esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi sul territorio di riferimento, definito ambito sociale territoriale;

- la Regione Campania, con la Legge Regionale n. 15 del 06/07/2012 “Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza”, che modifica la precedente L.R. 11/07, prende atto delle disposizioni previste dall'art. 2 della L. 191/09 e s.m.i. prevedendo nell'art. 59 bis (disposizioni transitorie) la soppressione dei consorzi per la gestione dei servizi sociali L. 328/00;
- che a seguito della modifica al Titolo V, con norma costituzionale n. 3 dell'ottobre 2001, lo Stato ha ceduto alle Regioni ordinarie, come materia esclusiva, l'assistenza e i servizi sociali;
- la legge 7 agosto 2012 n. 135, ha apportato modifiche all'art. 14 della L. 122/2010 e s.m.i., all'art. 16 della L. 148/2011 e all'art. 32 del D. lgs. 267/00 che disciplina l'unione di Comuni;
- la suddetta legge individua le funzioni fondamentali dei Comuni da esercitare obbligatoriamente in forma associata, prima indicate in via provvisoria nell'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009, tra le quali figura la “progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione”;

RILEVATO che:

- con D.G.R.C. n. 320 del 03/07/2012 recante “Modifica degli Ambiti Territoriali sociali e dei Distretti sanitari – Provvedimenti a seguito della Deliberazione di Giunta Regionale N. 40 del 14/02/2011” (pubblicata sul B.U.R.C. n. 42 del 9 Luglio 2012) è stata approvata la modifica degli Ambiti Territoriali e dei Distretti Sanitari; approvando la nuova configurazione geografica nell'Ambito N15 comprendente i comuni di Marano di Napoli e Quarto, di cui è stato individuato capofila il comune di Marano di Napoli,
- Con Decreto Dirigenziale n. 308 del 17/06/2013 la Regione Campania ha approvato le indicazioni operative per la presentazione dei Piano di Zona triennali – Piano Sociale Regionale 2013-2015 e con Decreto Dirigenziale n. 347 del 25/06/2013 è stato approvato il riparto agli Ambiti Territoriali del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2013, evidenziando che i piani sociali di zona, comprensivi di tutti gli atti ed elaborati previsti, vanno approvati entro il 16.09.2013;

- Visto lo Statuto Comunale

- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 e 147 bis I comma del d. lgs n. 267/2000

-Ritenuto doversi approvare il regolamento predetto;

Il Presidente dispone che la votazione sia resa palesemente per alzata di mano che reca il seguente esito:

Presenti e votanti n. 16

Ad unanimità di voti ed all'esito della votazione proclamato dal Presidente



DELIBERA

Approvare la proposta avente ad oggetto: "Ambito territoriale n 15 per i servizi sociali legge n 328/2000 tra i comuni di Marano di Napoli e Quarto . Approvazione Regolamento in materia di minori riconosciuti da un solo genitore" che, allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale e, per l'effetto, approvare il detto Regolamento composto di tredici articoli, nel testo pure allegato.


Di trasmettere copia della presente al Dirigente/Responsabile di Settore per i consequenziali provvedimenti di competenza


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva con votazione palese resa per alzata di mano e reca il medesimo esito sopra riportato.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Brunella Asfaldo



Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Angela di Guida





Comune di Marano di Napoli



Comune di Quarto

Ambito Territoriale N15
Legge 328/200
Comuni di Marano di Napoli e Quarto
Comune Capofila: Marano di Napoli

Regolamento in materia di minori riconosciuti da un solo genitore.

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art.56 legge regionale n. 11/2007 i requisiti, le modalità e le procedure per l'accesso all'assistenza in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore, sia esso la madre o il padre, ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di bisogno economico come definito dall'art. 12.

Gli interventi assistenziali si traducono nell'erogazione di un contributo economico finalizzato a sostenere il processo di sviluppo del minore, offrendo al genitore che da solo lo alleva un sostegno economico e psicologico allo scopo di aiutarlo a fare fronte alle esigenze minime del minore ed a migliorare il rapporto con la prole.

Gli interventi assistenziali di cui la presente regolamento mirano in definitiva a tutelare i diritti fondamentali del minore e favorirne un armonico sviluppo della personalità, in una logica di solidarietà sociale, promozione dell'autosufficienza e riduzione del rischio di divisione del nucleo familiare genitore-figlio.

I beni giuridici presidiati dal presente regolamento sono il diritto del minore a vivere un'infanzia e l'interesse del genitore a realizzare la genitorialità il più possibile serena, mediante il superamento delle condizioni di disagio sociale ed economico iniziale ed il rischio di marginalizzazione.

Articolo 2

Beneficiari degli interventi

I beneficiari degli interventi previsti nel regolamento sono i minori riconosciuti alla nascita da un solo genitore, residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Napoli 15, ed appartenenti ad un nucleo familiare che versi in condizione di disagio economico come definito dall'art. 12.

Articolo 3

Requisiti di accesso

I requisiti per l'accesso all'assistenza economica di cui al presente regolamento sono:

1. riconoscimento del minore da parte di un solo genitore;
3. residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Napoli 15;
4. possesso della carta di soggiorno per i cittadini comunitari o del permesso di soggiorno CE per i cittadini extracomunitari e residenza nei Comuni dell'Ambito Territoriale N15;
5. il minore deve frequentare regolarmente la scuola fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico;
6. il minore non deve essere a carico di altri familiari e non deve beneficiare di altri contributi economici da parte dell'Ambito Territoriale Napoli 15 o dei Comuni Associati a qualsiasi titolo erogati in relazione alla stessa annualità;

Articolo 4

Tipologia degli interventi assistenziali e divieto di cumulo

Le varie tipologie di intervento assistenziali posti in essere dall'amministrazione non sono cumulabili tra loro né con quelli erogati da altri enti pubblici o privati, a favore dello stesso soggetto.

Considerato che lo spirito dell'intervento assistenziale è quello di aiutare il minore indipendentemente da altre considerazioni, il comune assiste i minori riconosciuti da un solo genitore, che provvede direttamente e personalmente al suo mantenimento, purché questi si trovi in stato di bisogno, a prescindere dal suo stato civile.

Articolo 5

Assistenza mediante contributo economico

L'Ambito N15 eroga un contributo economico, a favore del genitore, che da solo ha riconosciuto il minore, che ne abbia fatto richiesta e che è in possesso di requisiti di cui agli articoli 3 e 12.

L'importo del contributo economico è erogato in misura decrescente, nel caso di più figli riconosciuti dal medesimo genitore, è determinato in €150,00 mensili per il primo figlio e di € 50,00 per ogni ulteriore figlio, e sarà erogato con cadenza quadrimestrale.

Articolo 6

Deroga al requisito dell'età

Con provvedimento del dirigente del servizio, previa richiesta del genitore esercente la potestà genitoriale e parere favorevole dell'assistente sociale, può essere autorizzata la prosecuzione dell'intervento assistenziale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a favore di minori che abbiano compiuto il sedicesimo anno ritenuti meritevoli e che frequentino corsi di studio di II grado o corsi di formazione professionale fino al conseguimento del relativo diploma e, comunque, non oltre il compimento del 18 esimo anno di età.

Articolo 7

Modalità di presentazione della domanda

La domanda per accedere all'assistenza dovrà essere scritta, sottoscritta e presentata dal genitore che ha effettuato il riconoscimento del minore ovvero da colui che eserciti la potestà genitoriale.

Qualora il genitore del minore sia a sua volta minorenne, l'istanza per il contributo economico dovrà essere effettuata da colui che esercita la potestà genitoriale, in mancanza di questo, dal tutore nominato con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di affido del minore la domanda per accedere all'assistenza deve essere presentata dall'affidatario.

L'istanza corredata dalla documentazione prescritta all'art. 8 dovrà essere formulata utilizzando il modello unico predisposto dall'Ambito Territoriale N15 (allegato al presente regolamento) ed osservando le modalità ed i termini stabiliti nella carta dei servizi che verrà pubblicata sul sito dell'ambito stesso.

La domanda dovrà essere indirizzata al Servizio Sociale del Comune di residenza del minore che provvederà ad acquisire e conservare gli atti.

Il Responsabile dei Servizi Sociali disporrà gli accertamenti per verificare il possesso dei requisiti e la veridicità di quanto dichiarato nell'istanza, nominando l'Assistente Sociale che prenderà in carico il minore, effettuerà i controlli e renderà i pareri e le relazioni richiesti dall'Ufficio di Piano.

All'esito dell'istruttoria delle domande, il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di residenza trasmetterà all'Ufficio di Piano l'elenco degli istanti da ammettere all'assistenza nonché l'elenco delle istanze escluse con esplicitazione delle motivazione a fondamento dell'esclusione.

Sulla base degli atti trasmessi dai Servizi Sociali dei comuni, l'Ufficio Piano predisporrà l'elenco unico delle domande ammesse all'assistenza e l'elenco unico delle domande escluse.

Articolo 8

Documenti da allegare alla domanda di contributo

I documenti da allegare alla domanda sono:

- a) dichiarazione sostitutiva unica ed attestazione I.S.E.E. riferita all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;
- b) in caso di reddito ISEE pari a zero occorre produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del soggetto che presta aiuto economico al nucleo familiare del minore, nella quale il dichiarante manifesti il consenso all'effettuazione dei controlli da parte dell'Amministrazione;
- c) copia documento di identità dell'intestatario della domanda;
- d) copia codice fiscale dell'intestatario della domanda;
- e) estratto di nascita del minore (con l'annotazione di cui all'art. 3 DPR 432 del 2/5/57);(solo prima istanza)
- f) certificato di residenza storica del genitore che ha effettuato il riconoscimento;
- g) certificato di regolare frequenza scolastica da parte del minore per cui si chiede l'assistenza;
- h) carta di soggiorno per i cittadini comunitari o permesso di soggiorno CE per i cittadini extracomunitari.

In luogo della documentazione richiesta dal primo comma, l'interessato può produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445//2000.

L'Ambito Territoriale Napoli 15 si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento la presentazione di ulteriori documenti.

Articolo 9 Decorrenza dell'intervento assistenziale

Il Contributo economico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza, previo espletamento degli adempimenti amministrativi e dell'indagine socio-economico - ambientale dell'assistente sociale competente del caso.

Articolo 10 Verifica del perdurare dei requisiti per la prosecuzione dell'assistenza

I documenti di cui all'art.8 devono essere presentati ogni anno per dimostrare il perdurare delle condizioni che danno diritto all'assistenza mediante erogazione del contributo economico.

Articolo 11 Termine dell'intervento assistenziale

L'Intervento assistenziale ha termine:

- a) alla data del compimento del sedicesimo anno di età del minore salvo i casi previsti dall'Art. 6;

- b) in caso di riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore, con le forme e le modalità di cui all'art. 254 c.c. o legittimazione del minore ai sensi dell'art. 280 c.c. o per effetto di adozione;
- c) in caso di trasferimento della residenza in un Comune non appartenente all'Ambito Territoriale Napoli 15 nel corso dell'annualità;
- d) in caso di dichiarazioni false o mendaci;
- e) in caso di evasione scolastica da parte del minore risultante dall'attestazione del Dirigente Scolastico l'Istituto di iscrizione ovvero dalla relazione dell'Assistente Sociale rese a seguito di richiesta o nell'ambito dei controlli disposti dall'Ufficio di Piano;
- f) in caso di irreperibilità sul territorio del minore;
- g) quando emerga l'effettivo conseguimento da parte del soggetto richiedente di altri benefici economici non cumulabili, che trovino causa ovvero abbiano quale presupposto fondante il rapporto di genitorialità rispetto al minore già assistito sempreché si riferiscano alla medesima annualità;
- h) nell'ipotesi di ricovero del minore in regime residenziale e semi residenziale in casa famiglia o comunità educativa con assunzione in tutto o in parte dell'onere della retta a carico dell'Ambito Territoriale Napoli 15 o di altri Enti;
- i) in caso di superamento nel corso dell'annualità di riferimento della condizione di bisogno economico da parte del nucleo familiare cui appartiene il minore.

Articolo 12

Stato di bisogno


L'assistenza presuppone lo stato di bisogno, pertanto può essere rilasciata al nucleo familiare che per gli anni 2013- 2014 non superi un ISEE pari a euro 7.500,00. Per gli anni successivi tale limite può essere di volta in volta ridefinito dal Coordinamento istituzionale dell'Ambito N15.

Articolo 13

Entrata in vigore e norma finale

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione del testo da parte del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale Napoli 15.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, trascorso un anno dall'entrata in vigore del regolamento, l'Ufficio di Piano provvederà a verificarne la corretta attuazione allo scopo di proporre al Coordinamento Istituzionale eventuali integrazioni, modifiche e/o correzioni della disciplina.



Comune di Marano di Napoli



Comune di Quarto

Ambito Territoriale N15
Legge 328/2000
Comuni di Marano di Napoli e Quarto
Comune Capofila: Marano di Napoli

DOMANDA DI ASSISTENZA A FAVORE DI "MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE"

Prima istanza Prosieguo Ripristino Cambio domicilio

Il/La sottoscritto/a _____;
Nato/a a _____ (prov. di _____) il / / _____;
cittadinanza: _____; residente in _____;
domiciliato in _____ (prov. di _____);
c.a.p. _____ Via _____ n° _____;
telefono: _____;

in qualità di:

Genitore Affidatario Tutore Altro: _____;

dei seguenti minori riconosciuti da un solo genitore:

1) COGNOME _____ NOME: _____
NATO/A IL / / A _____

2) COGNOME _____ NOME _____
NATO/A IL / / A _____

3) COGNOME _____ NOME _____
NATO/A IL / / A _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art.56 della L.Regione Campania 11/07, assistenza mediante:

Contributo economico in favore di "Minori riconosciuti da un solo genitore"

_____ il / / _____ il/la richiedente _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
 (art.2 legge n.15/1968 e art.1 D.P.R. N.403/1998)
 (Ai sensi dell'artt.46,47 e 76 del DPR n° 445/2000)

Il/La sottoscritto/a, già generalizzato/a nella pagina precedente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come disposto dall'art.76 del DPR 445/00, dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

che il/i minore/i per cui si richiede assistenza è/sono stato/i riconosciuto/i da un solo genitore e di essere a conoscenza che, a tutt'oggi, non vi sia stato riconoscimento da parte dell'altro genitore;

che il minore/i per cui si chiede assistenza non è a carico di altri familiari;

che il/i minore/i per cui si richiede assistenza non è/sono assistito/i da altri Enti con contributi economici e/o affidamento in Casa Famiglia;

di avere per l'anno _____ un ISEE di € _____;

di essere intestatario/a di pensione sociale reversibile di invalidità ammontante a _____ euro annui;

di non possedere beni mobili e/o immobili, oltre a quelli di seguito indicati:

che la propria famiglia, oltre al/la sottoscritto/a e al/i minore/i citati nella presente dichiarazione, risulta composta dalle seguenti persone:

| | |
|----|-----|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |
| 5. | 6. |
| 7. | 8. |
| 9. | 10. |

che il/i minore/i per cui si richiede assistenza, frequenta/ano la scuola:

| MINORE | Scuola-Indirizzo-Classe frequentata-Anno scolastico |
|--------|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

che abita in un appartamento composto da vani.....

condotto in locazione di proprietà altro (specificare)

che il/i minore/i per cui si richiede assistenza non sono assistiti da altri enti e/o Fondazioni

il/la sottoscritto/a, altresì, dichiara, di essere informato/a, ai sensi dell'art.10 della L.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione;

il/la sottoscritto/a sotto la propria responsabilità attesta che quanto esposto nella presente dichiarazione corrisponde al vero e di essere stato/a avvertito/a che in caso di false dichiarazioni si procederà secondo le disposizioni delle leggi vigenti in materia;

il/la sottoscritta,altresi,dichiara di impegnarsi di comunicare a questo Spettabile Comune ogni eventuale variazione anagrafica e/o di stato civile e/o patrimoniale relative al proprio "status";

il/la sottoscritto/a, infine dichiara di essere a conoscenza che le autocertificazioni,utili al prosieguo dell' Assistenza,vanno prodotte e si ricevono ogni anno.

Il /La sottoscritt/o/a infine dichiara che quanto sopra riportato è vero ed accertabile ai sensi del DPR n. 445/00, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti, e di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del sopracitato DPR n. 445/00

Data: _____ Firma _____

Si allegano:

- Certificato di frequenza scolastica del minore assistito
- fotocopia del proprio documento di riconoscimento;
- fotocopia certificazione ISEE relativa all'anno _____;
- altro(specificare) _____.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Esaminata l'istanza e visto il vigente Regolamento
ammette non ammette per i seguenti motivi

All'intervento socio-assistenziale _____
contributo economico sospensione _____

Il Responsabile del procedimento _____